



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato con delibera dell'Amministratore Unico del 26 luglio 2021

INDICE

PREMESSA

1 IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001 (cfr. Allegato)

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2 FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Funzione e principi del Modello

2.2. Modello e Codice Etico di Gruppo

2.3. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

3.2. *Reporting* nei confronti degli Organi Societari

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4 FORMAZIONE ED INFORMATIVA

4.1. Formazione del personale

4.2. Informativa a collaboratori e partner ed alle società controllate

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

5.2. Sanzioni nei confronti di dirigenti, dipendenti, procuratori, delegati e subdelegati di funzioni

5.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza, degli Amministratori Delegati e dei soci

5.4. Sanzioni nei confronti dei terzi

Parte Speciale

- I. Premessa
- II. Regole “generali di condotta”
 - II.1. Regole sui servizi *intercompany*
- III. Struttura della Parte speciale

Parte speciale “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “B”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “C”

Reati societari (art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “D”

Reato Transazionale (art. 10 L. 146/2006)

Parte speciale “E”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “F”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “G”

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* D.lgs 231/2001)

Parte speciale “H”

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “I”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “L”

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “M”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “N”

Reati Tributari (art. 25-*quindiesdecies* D.lgs. 231/2001)

PARTE GENERALE

PREMESSA.

Thekom S.r.l. è un operatore indipendente che è attivo nella comunicazione e pubblicità.

Per l'individuazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, così come per la forma amministrativa adottata dalla Società, si rinvia alla visura camerale come tempo per tempo eventualmente aggiornata.

Singoli poteri sono conferiti con un sistema di deleghe/procure cui si rinvia, come tempo per tempo vigenti.

Per la struttura della Società si rinvia all'organigramma e alle disposizioni organizzative come tempo per tempo vigenti.

1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1. Il Decreto legislativo 231/2001

Il D.Lgs. 231/2001 (in seguito anche "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità "amministrativa" degli enti che si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato (in due casi, come si vedrà nell'elenco che segue, anche di illeciti amministrativi) commesse, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti "*apicali*", art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti "*sottoposti all'altrui direzione*", art. 7).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l'elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. "*colpa di organizzazione*", che rende possibile l'imputazione all'ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all'interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l'ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò postula che le stesse abbiano ingannato *la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività 'a rischio'*, aggirando mediante condotte frodatorie, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l'ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all'onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, nella prima ipotesi - reato commesso da soggetto in posizione apicale - l'ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall'art. 6, comma 1, lettere da *a*) a *d*) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi - reato commesso dai sottoposti - l'onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull'accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);

- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente sussiste anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D.lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D.lgs. 231/2001) - purché si accerti l'*obiettiva realizzazione del reato* stesso - non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente;
- se nei confronti dell'autore viene pronunciata sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001 (cfr. allegato)

1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione "apicale", l'ente non risponde se dimostra:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera b).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti «sottoposti all'altrui direzione o vigilanza», l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

A contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa.

In tale ambito, i Modelli devono:

- (i) identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno delle strutture interne, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo** che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche interne, preveda dei protocolli di comportamento in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di "rischio accettabile";
- (iii) prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività;
- (iv) istituire un Organismo di Vigilanza**, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo, vigilando su adeguatezza ed efficace attuazione del Modello e curandone l'aggiornamento;
- (v) prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni della Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente modello, un punto centrale è dato dalla nozione di rischio *accettabile*, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di "mappatura" degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere "paralizzato" nella propria operatività da tali controlli. Sotto questo profilo, si muove dalla distinzione tra reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, e reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Funzione e principi del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio (c.d. *risk assessment*) e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- ⇒ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- ⇒ l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la Società) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione delle regole contenute nel presente Modello;
- ⇒ la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel D.lgs. 231/2001.

2.2. Modello e Codice Etico di Gruppo

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è strumento di portata generale ed esprime i principi generali di comportamento che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l'osservanza da parte dell'Amministratore Unico (d'ora in poi, per brevità, "AU"), dei soci, dirigenti, dipendenti, procuratori, collaboratori, gruppi d'interesse o terzi che abbiano rapporti con la Società nonché di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.3. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

a) Adozione del Modello

Thekom provvede ad adottare e aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo e il Codice Etico con determina del AU e successiva informativa all'Assemblea dei soci.

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione dell'organo dirigente della Società, è rimesso all'AU il dovere di recepire le istanze dell'Organismo di Vigilanza in merito all'aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso, in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nonché l'approvazione di ogni misura necessaria a garantirne l'implementazione.

È attribuito all'OdV della Società il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le regole in esso descritte.

A tal fine, l'AU provvederà a determinare un *budget* annuale per il funzionamento e per le attività dell'OdV.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza risponde ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità e onorabilità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente. A tal fine, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la società intrattiene rapporti commerciali continuativi.

Professionalità e onorabilità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, le citate Linee Guida evidenziano come, per quanto possibile, occorra un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati).

Sotto il profilo della onorabilità, chi ricopre l'incarico di OdV non deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

Continuità d'azione

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la Società per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, risulta dunque affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) a composizione *monocratica* con membro esterno designato previa valutazione dei predetti requisiti e determinazione del compenso in misura fissa, unitamente al *budget* annuale di funzionamento.

L'OdV dura in carica tre anni con rinnovo, anche tacito, per ulteriori tre anni, salvo diversa delibera dell'AU.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina dell'OdV e la permanenza in tale carica è comunque condizionata dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con l'AU;

- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle sue controllate o collegate;

- essere titolare di deleghe o procure operative nella Società o nelle sue controllate o collegate;

per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;

- essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Sotto il profilo della continuità d'azione, l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso a tutti i dati/informazioni/atti/documenti della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo e può avvalersi del supporto e dei servizi di segreteria della Società nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affidare l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvede a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;

- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto e/o di efficace attuazione del Modello;
- coordinarsi con i vari responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'efficace attuazione del Modello (definizione e inserimento di clausole contrattuali, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'organismo di vigilanza ha sede presso gli uffici della Società a Roma e si può contattare mediante posta ovvero mediante email all'indirizzo appositamente istituito (odvthekom@thekom.it).

Tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati secondo le modalità stabilite dal medesimo OdV, con accesso riservato.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere rimosso se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata dell'AU. A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- un grave inadempimento dei propri doveri, per come indicati nel Decreto e/o nel presente Modello o anche nel Regolamento appositamente emanato dall'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, l'AU provvede immediatamente alla sua sostituzione.

3.2. Reporting nei confronti dell'Amministratore Unico

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza trasmetterà all'AU una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

L'OdV potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Inoltre, l'OdV, ove richiesto, metterà a disposizione dei soci le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/richieste/informazioni trasmesse o ricevute.

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. *d*) del Decreto richiede che il Modello debba «*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*».

La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello e rispettare gli obblighi di informativa.

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste nel presente Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;
- in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 2-*bis*, d.lgs. 231/2001 e in linea con quanto stabilito nel Codice Etico, è garantita la possibilità ai soggetti apicali o sottoposti ai sensi dell'art. 5, comma 12, lett. *a*) e *b*), d.lgs. 231/2001, di inviare in forma scritta, anche anonima (*whistleblowing*), all'OdV (mediante utilizzo della casella di posta elettronica o di apposita casella postale predisposta presso la sede della Lega) o anche al Responsabile Area legale, segnalazioni circostanziate, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto condotte illecite ai sensi del d.lgs. 231/2001 o, comunque, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- le segnalazioni, da chiunque ricevute, verranno raccolte ed archiviate dall'OdV nel rispetto dei vincoli di riservatezza di cui al Reg. UE 679/2016 e al D.lgs. 196/2003 s.m.i.;
- l'OdV valuterà in tempi ragionevoli le segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione verbalizzando l'esito delle attività d'indagine e motivando ogni scelta al riguardo;
- l'OdV dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'inoltro di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello, così come la mancata segnalazione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Lega, irregolarità, anomalie, violazioni o comportamenti comunque non in linea con i principi generali e/o le regole di condotta adottate nel Codice Etico e/o nel presente Modello;

- l'applicazione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti di chiunque, in buona fede, inoltri segnalazioni costituisce illecito disciplinare ai sensi del predetto Modello e, comunque, le corrispondenti misure vanno considerate come nulle, essendo a carico di chi le ha applicate l'onere di dimostrarne la natura non ritorsiva o discriminatoria.

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati di cui al Decreto;
- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito aziendale;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la struttura organizzativa della Società, l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica;
- le osservazioni eventualmente formulate in ordine alla bozza di bilancio da parte del Collegio sindacale e/o della società di revisione, prima della sua approvazione definitiva;
- i prospetti riepilogativi relativi agli incarichi affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- la documentazione relativa alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzioni europee;
- l'elenco periodico delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute;
- le eventuali transazioni effettuate all'estero.

FORMAZIONE ED INFORMATIVA

4.1. Formazione del personale

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, l'AU si occupa di garantire che tutto il personale aziendale (dipendenti, dirigenti, collaboratori, consulenti, etc.), per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Società, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità.

La formazione del personale sarà curata in stretta cooperazione con l'OdV, attraverso le seguenti azioni comunicative (alternativamente o cumulativamente):

- inserimento, a fini consultivi, del Modello e del Codice Etico di Gruppo nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale;
- svolgimento di apposite sessioni informative in aula, eventualmente anche in presenza dell'OdV, per il personale che occupa posizioni significative o comunque dirigenziali;
- inserimento di un corso *on-line* nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale sui contenuti del Modello e del Codice Etico di Gruppo;

La formazione del personale sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

A. Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza della Società:

- sessione iniziale (all'adozione e/o aggiornamento del presente Modello) in aula o mediante corso *on-line*;
- accesso all'area *intranet* dedicata ed aggiornata;
- eventuali note informative interne, anche attraverso *email* dedicate di aggiornamento.

B. Altro personale:

- accesso a *intranet*;
- formazione periodica in aula o mediante corso *on-line*;
- eventuali note informative interne, anche attraverso *email* di aggiornamento.

4.2. Informativa a collaboratori e *partner*

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello e dei principi espressi dal Codice Etico di Gruppo anche a soggetti esterni alla Società, in particolare a *partner* commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori a vario titolo, attraverso:

- i. la comunicazione a detti soggetti di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito internet della Società;
- ii. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla Società di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

5.SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, la violazione delle regole di condotta indicate nel Codice Etico di Gruppo e/o nel presente Modello e in particolare:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- l'inosservanza delle procedure aziendali e delle regole previste nel presente Modello in tema di donazioni, omaggi o comunque liberalità;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;
- la mancata preventiva trasmissione all'OdV della bozza di bilancio, prima della sua approvazione definitiva da parte dell'AU;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;

- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa;
- 3) se la violazione riguarda procedure aziendali e/o regole previste nel presente Modello in tema di donazioni;
- 4) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 5) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 6) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- 7) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 8) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- 9) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello l'AU, l'Organismo di vigilanza, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, revisori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti dell'AU e dei Soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;

- nei confronti dell'OdV e di eventuali dirigenti o procuratori speciali, nonché di di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi, l'esercizio del potere disciplinare spetta all'AU;

Salvo non si tratti di violazione allo stesso contestata, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

5.2. Sanzioni nei confronti di dirigenti, dipendenti, procuratori, delegati e subdelegati di funzioni

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal presente Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate dall'AD nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL applicabile. Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- 1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.), dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. In particolare, si applica:
 - **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
 - **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
 - **revoca della procura** (ove si tratti di procuratori) o **della delega /subdelega di funzioni** (ove si tratti, rispettivamente, di delegati o subdelegati ex art. 16, d.lgs. 81/2008);
 - **la multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

- **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società od al Gruppo cui essa appartiene;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocimento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
- violi il segreto aziendale;
- commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

5.3. Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione, dell'Organismo di vigilanza, degli Amministratori Delegati e dei soci

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., in caso di violazione del Modello da parte dell'AU, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa**

In caso di violazione del Modello da parte dell'OdV o degli Amministratori, l'AU potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo formale o scritto;**
- **diminuzione del compenso annuale;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** (o anche solo revoca della delega/procura per gli Amministratori) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità.

Salvo l'eventuale esercizio di un'azione risarcitoria per i danni subiti, in caso di violazione del presente Modello da parte dei soci, l'assemblea potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri

indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui i soci sono vincolati per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **sanzioni pecuniarie** commisurate sulla base del valore nominale delle quote sociali;
- **l'esclusione del socio**

5.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, consulenti, revisori, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai fornitori, collaboratori non subordinati o dai partner commerciali della Società in contrasto con le regole di condotta indicate nel presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE

I. Premessa.

Ai fini di una corretta comprensione della Parte Speciale del presente Modello organizzativo va premesso che la mappatura dei rischi (cd. *risk assessment*) è stata tracciata secondo il c.d. criterio del “rischio accettabile”.

Pertanto, si è ritenuto di potere escludere dall'elenco delle tipologie di rischio, le seguenti fattispecie in quanto, date le attività svolta dalla Società, il rischio che queste possano essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società, da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001) e/o da sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2001) appare del tutto trascurabile o, comunque, “accettabile” ai sensi delle citate Linee Guida di Confindustria:

- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di cui all'art. 2. L. 23/12/1986, n.898 (art. 24 d.lgs. 231/2001);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)
- sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste all'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 10; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, d.lgs. 231/2001), salvo che per i delitti cui agli articoli 473 e 474 c.p.;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1, D.lgs. 231/2001);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 25-quater del D.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art. 25-quinquies D.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 D.lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies D.lgs.231/2001), salvo il reato di cui all'art. 171-bis della L. 22 aprile 1941, n.633;
- reati ambientali (art. 25-undecies, D.lgs. 231/2001);
- reati finanziari (art. 25-sexies, d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di xenofobia e razzismo (art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001);
- delitti di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/2001).

II. Regole generali di condotta:

A tal fine - oltre a quanto indicato nei documenti di riferimento già indicati nella parte generale al punto 2.1, nonché alle specifiche regole di condotta stabilite per ogni singola “Parte Speciale” (da “A” a “N”) ed alle relative procedure aziendali (per come ivi, esplicitamente o implicitamente, richiamate e tempo per tempo vigenti) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell'interesse della Società nell'ambito di tutte le aree di rischio considerate nel presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato “a rischio” o che, pur non costituendo di per sé dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all’OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente e informazione utile;
- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell’interesse della Società medesima;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l’applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità aziendali e adeguate forme di pubblicità all’interno dell’azienda;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d’interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d’interesse al proprio superiore gerarchico e all’OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti;
- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione (anche di controllo, autorizzazione e/o supervisione) ed archiviare la relativa documentazione in modo da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l’accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame;
- in relazione ad ogni acquisto di beni o servizi nell’interesse della Società, garantire una adeguata selezione dei fornitori sulla base di criteri di professionalità, affidabilità, esperienza, onorabilità o comunque reputazionali, salvi i casi in cui sussistano circostanze oggettive (connesse alla tipologia, alle modalità, alle tempistiche o alle condizioni dell’acquisto) tali da giustificare l’affidamento diretto ovvero la scelta *intuitu personae*, ferma restando la distinzione tra chi richiede l’acquisto segnalando la deroga e chi lo autorizza;
- procedere ad una periodica attività di controllo e verifica sull’efficienza organizzativa ed operativa, sulla qualità dei prodotti, processi e servizi erogati, nonché sull’evoluzione delle risorse umane e tecnologiche di Thekom;
- conservare, con modalità tali da non poter essere modificati se non con apposita evidenza, i documenti riguardanti l’attività della Società nelle aree a rischio, garantendone l’accesso solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all’OdV.

II. 1. Regole sui servizi *intercompany*.

Relativamente ai servizi svolti nell'interesse di Thekom sulla base di appositi *service agreement* la Società garantisce, oltre al rispetto delle normative vigenti (se ed in quanto applicabili) e delle regole generali di condotta di cui al precedente punto II, l'osservanza dei seguenti principi:

- adozione di criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;
- verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità della controllata fornitrice del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;
- fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali;
- obbligare la società controllata fornitrice, mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali, al rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute o richiamate nel presente Modello applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio;
- richiesta alla controllata fornitrice di garantire, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, il rispetto delle regole normative e/o amministrative, come tempo per tempo vigenti, se ed in quanto applicabili alle attività svolte (inclusa la gestione e adeguata formazione del personale all'uopo impiegato) mediante l'inclusione di apposite clausole nel relativo *service agreement*;
- risolvere il contratto nel caso di condanna (definitiva) del *service provider* per uno degli illeciti amministrativi di cui al d.lgs. 231/2001.

III. Struttura della Parte Speciale

Ciò premesso, la presente parte del Modello è articolata in diverse "Parti Speciali" (da lett. "A" a lett. "N"), in corrispondenza dei singoli reati o gruppi omogenei di reati considerati "a rischio" per la Società, tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare ogni Sezione contiene:

- 1) un **elenco dei singoli reati-presupposto** a rischio per la Società, con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
- 2) "**considerazioni specifiche**" riguardanti l'individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti "principi di comportamento";
- 3) la sintesi delle **attività a rischio** e l'indicazione delle corrispondenti **speciali regole di condotta a carattere preventivo** ad integrazione/specificazione, per quanto applicabili, di quelle:
 - previste dalla legge o da atti amministrativi;
 - contenute nel Codice Etico di Gruppo (come nel tempo adottato da Cellnex Telecom SA);
 - contenute nelle procedure/disposizioni organizzative aziendali come tempo per tempo vigenti.

PARTE SPECIALE

“A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione

A) CORRUZIONE, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Art. 317 del codice penale – Concussione

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento e il rimborso dei tributi.

Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis del codice penale – Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 346- bis del codice penale – Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 314 del codice penale - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 del codice penale - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 323 del codice penale - Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Considerazioni specifiche

Preliminarmente, è necessario premettere che:

- la nozione di *pubblico ufficiale*, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'*esercizio in concreto* della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- anche la definizione di *incaricato di pubblico servizio*, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio; in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero "*svolgimento di semplici mansioni di ordine*", né nella "*prestazione di opera meramente materiale*".

Si tratta di tipologie di reati che possono essere realizzate a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Peraltro, le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-bis c.p. «*qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*» ovvero «*al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria*».

I delitti di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-*quater* c.p.), e quelli di corruzione (artt. 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322 e 322-*bis* c.p.) si differenziano tra loro per il diverso rapporto che intercorre tra l'agente pubblico e quello privato: nel primo caso di (tendenziale) soggezione derivante dal cd. *metus publicae potestatis* generata nel privato; nel secondo caso di (tendenziale) parità. Inoltre, mentre nella concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità il privato agisce *certat de damno vitando*, nella corruzione *certat de lucro captando*.

In particolare, i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) si differenziano tra di loro per l'effetto, rispettivamente, di *costrizione* o di mera *induzione* che l'abuso dei poteri o delle qualità da parte dell'agente pubblico produce sul privato e, quindi, sulla libertà di autodeterminazione di quest'ultimo: a titolo esemplificativo, nel secondo caso possono ricomprendersi tutte le ipotesi di frode, velate allusioni o suggerimenti, condotte di tipo

omissivo, ostruzionistico o dilatorio che non assurgano al grado di violenza psichica. In particolare, la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio.

Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che, in termini di violenza o minaccia, limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Infine, per l'induzione a dare o promettere utilità risponde anche il privato, sia pur con pena diversa e ridotta rispetto a quella dell'agente pubblico, il quale, anziché mantenere una posizione di intransigenza e di osservanza della legge, finisce con l'assecondare la venalità dell'agente pubblico per effetto di una vantaggiosa e compiacente soggezione.

Quanto alla corruzione, se ne prevedono attualmente due diverse tipologie: una cd. "*propria*" (art. 319 c.p.) riferita alla retribuzione per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio e una cd. "*impropria*", "*per l'esercizio della funzione*" o anche "*per asservimento*" (art. 318 c.p.), che prescinde dall'individuazione di uno specifico atto d'ufficio quale oggetto dell'accordo e nella quale possono eventualmente farsi rientrare, oltre alle retribuzioni per il compimento di atti d'ufficio, i compensi dati o promessi in relazione ad atti futuri non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o servilismo, salvo quelli d'uso (cd. *munuscula*).

Per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, si tratta di condotte prodromiche rispetto ad eventuali successivi accordi corruttivi, le quali presuppongono l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio. In particolare, la fattispecie mira a sanzionare sia la condotta di chi ottiene un vantaggio (o la promessa di un vantaggio) quale corrispettivo della asserita possibilità di esercitare una influenza impropria su un decisore pubblico (in relazione *al compimento di un atto conforme ovvero contrario ai doveri d'ufficio all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio*), anche laddove la capacità di influenza del mediatore sia nella realtà inesistente, sia la condotta di chi promette, offre o procura qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma di essere in grado di esercitare tale influenza. L'oggetto della contropartita della mediazione illecita può essere costituito da denaro o altra utilità, incluse quelle non aventi contenuto patrimoniale.

Con riguardo al reato di abuso d'ufficio, la condotta idonea ad integrare il reato in esame è rappresentata dalla violazione, da parte del pubblico agente, di *specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge* e dalle quali *non residuino margini di discrezionalità*, ovvero dalla mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti purché procuri intenzionalmente a sé o ad altri a un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. In particolare, la condotta del pubblico agente assume i connotati dell'ingiustizia in presenza della violazione di *precetti comportamentali di rango primario che non lascino alcun margine discrezionale al funzionario* o, in alternativa, nel caso di omessa astensione in ipotesi di conflitto d'interessi o negli altri casi prescritti dalla legge. In ogni caso, la responsabilità dell'ente è prevista solo ove il fatto abbia offeso interessi finanziari dell'Unione Europea e può scattare quando, agli effetti della legge penale, lo stesso soggetto apicale o sottoposto rivesta una qualifica pubblicistica rilevante ai sensi degli artt. 357 o 358 c.p. oppure concorra col pubblico agente nella realizzazione del reato medesimo.

Quanto al reato-presupposto di peculato si tratta di un delitto che si configura quando il pubblico agente si appropria di denaro o altra cosa mobile di cui abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione di ufficio o servizio ovvero, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Anche in tal caso, la responsabilità dell'ente può scattare quando, agli effetti della legge penale, il soggetto apicale o sottoposto rivesta una qualifica

pubblicitaria rilevante ai sensi degli artt. 357 o 358 c.p. oppure concorra col pubblico agente nella realizzazione del reato medesimo.

Le tipologie di reato sopra descritte possono essere realizzate a tutti i livelli organizzativi, specie nelle seguenti attività:

- reclutamento e gestione del personale;
- conferimento di incarichi di consulenza;
- intrattenimento e gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- amministrazione e contabilità;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione dei flussi finanziari e pagamenti;
- gestione degli omaggi, donazioni e finanziamenti;
- attività di *lobbying*.

B) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica in danno dello stato o di un altro ente pubblico***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

****Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.*

Art 356 del codice penale- Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Considerazioni specifiche

Le norme richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici o comunitari nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione, ad eccezione delle ultime due figure delittuose di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 c.p., co. 2 n. 1, che punisce più in generale tutte quelle condotte decettive che determinano la realizzazione di un danno a carico dello Stato di altro ente pubblico con la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore del fatto o per altri, e della frode informatica di cui al 640-ter, che rileva in quanto si cagioni un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o l'introduzione senza diritto all'interno di essi.

Le aree aziendali che possono essere ritenute più “a rischio” in tale ambito sono, ad esempio, tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di erogazioni, contributi pubblici e finanziamenti agevolati e, più in generale, con la pubblica amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici, in funzione dell’ottenimento di prestazioni aventi comunque contenuto patrimoniale nell’ambito di un’istruttoria all’esito della quale si formi un convincimento erroneo dell’ente erogante.

Tali ipotesi si configurano, ad esempio, quando i fondi o i finanziamenti pubblici o comunitari ottenuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o, nella fase di istruttoria di detti fondi o finanziamenti, quando vengano omesse informazioni dovute o prodotti alla P.A. documenti falsi o alterati, per far risultare esistenti condizioni per l’erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno a livello aziendale, dovrà essere garantita:

- i. la formazione/informazione dei soggetti che gestiscono le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- ii. la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa e chi gestisce le attività realizzative;
- iii. il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto).

Per quanto riguarda la frode informatica, l’ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante alterazione di registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa.

In questo ambito - in attuazione di quanto indicato dalle normative di riferimento (se e in quanto applicabili, come nel tempo vigenti), da provvedimenti di autorità pubbliche o nel Codice Etico di Gruppo - la Società adotta procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informatici e telematici, limitando l’accesso agli stessi attraverso l’utilizzo di *password* da parte di tutti i soggetti che ne fanno utilizzo e l’osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di *privacy* e, in particolare, prevedere che gli accessi a sistemi informatici o telematici della P.A. posseduti per specifiche funzioni aziendali debbano essere tracciati e monitorati.

All’interno di queste attività, le operazioni nell’esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- eventuali operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e più in generale che comportino rapporti con lo Stato, enti pubblici o comunitari;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell’Unione Europea.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile nella frode commessa in esecuzione di contratti di fornitura (di beni o servizi) o nell’adempimento di altri obblighi contrattuali nei confronti dello Stato o altro ente pubblico ovvero di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità (mediante consegna, ad esempio, di un *aliud pro alio* o anche solo di cose significativamente diverse da quelle pattuite).

In particolare, ai fini della integrazione della fattispecie, non è sufficiente il semplice inadempimento richiedendosi, piuttosto, un *quid pluris* consistente nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (ad es. indicati nel capitolato speciale di appalto), ancorché diverso dagli "artifici o raggiri" che caratterizzano le ipotesi di truffa potenzialmente concorrenti col reato *de quo*.

Il reato si consuma non già al momento dell'inadempimento contrattuale ma in corrispondenza di quello in cui la pubblica amministrazione è messa in condizione di compiere le attività di verifica e controllo e non presuppone, comunque, un pericolo per il normale funzionamento del servizio pubblico.

Dal punto di vista soggettivo, il dolo richiesto è generico essendo costituito dalla effettiva consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per quantità e/o qualità, da quella pattuita.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

I reati descritti nella presente Parte speciale hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Oltre alle aree a rischio già richiamate nell'ambito delle "Considerazioni specifiche" di cui alle singole tipologie di reato, all'interno della Società possono ritenersi "a rischio" anche le attività di procacciamento dei prodotti e dei servizi.

Riassumendo, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati richiamati sono:

- partecipazione a trattative e a gare d'appalto pubblico;
- operazioni di assunzione e/o gestione del personale, qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere od organismi dell'Unione Europea;
- richiesta e ottenimento di agevolazioni, contributi, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione ("P.A."), altri enti, autorità o istituzioni italiani, ovvero stranieri, europei o sovranazionali (tutti collettivamente "Enti");
- gestione delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla P.A. o Enti pubblici o comunitari;
- gestione degli adempimenti di natura fiscale, tributaria, previdenziale, nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL;
- rapporti con le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative, anche attraverso i consulenti esterni;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- stipulazione ed esecuzione di contratti con la P.A., Enti pubblici o comunitari, per la fornitura di beni o servizi;
- gestione dell'attività di sponsorizzazione della Società e organizzazione di eventi, ove siano coinvolti la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione della tesoreria, delle risorse finanziarie, della liquidità della Società, nonché attività di fatturazione e contabilizzazione;
- gestione dei servizi informatici;
- accesso ai terminali collegati alla P.A., Enti pubblici o comunitari, o comunque utilizzati per comunicazione di dati o informazioni ad essi;
- gestione dei rapporti con la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione di eventuali contenziosi tributari;
- pagamenti verso la P.A., enti pubblici o comunitari;

- selezione ed assunzione del personale e dei consulenti e gestione dei corrispondenti rapporti contrattuali;
- gestione degli omaggi, donazioni, liberalità.

Ad integrazione/specificazione di quanto stabilito nel Codice Etico di Gruppo, i Destinatari che agiscono nell'ambito delle aree di rischio individuate, devono osservare le seguenti regole speciali di condotta:

1. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV;
2. le comunicazioni con terzi (inclusa la PA) vengono effettuate da personale competente preventivamente individuato nell'ambito della Società, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e completezza informativa;
3. per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
4. i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario da soggetto preventivamente autorizzato con riporto periodico agli organi aziendali di vertice ed eventualmente all'OdV;
5. i contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale: nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di inosservanza delle regole contenute nel presente Modello;
6. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di eventuali erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV circa eventuali situazioni di irregolarità;
9. coloro i quali, per ragione del proprio incarico o del proprio mandato, gestiscono i rapporti con la P.A. nell'interesse di Thekom devono: (i) individuare all'interno della stessa il soggetto al quale, in ragione del proprio ruolo, rivolgersi; (ii) documentare i rapporti con il soggetto così individuato; (iii) aggiornare periodicamente l'OdV dell'attività svolta; (iv) riferire tempestivamente al proprio responsabile gerarchico in merito all'avanzamento delle singole fasi del procedimento e

comunicare allo stesso eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nella P.A. rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità;

10. è fatto comunque divieto a tutto il personale che, in qualsiasi modo, intrattenga rapporti con pubblici agenti di determinare, istigare, sollecitare, agevolare o in qualsiasi modo favorire, su iniziativa sia propria sia dello stesso pubblico agente, la violazione delle prescrizioni come nel tempo stabilite nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e/o nei Codici adottati dall'Ente di appartenenza ovvero nei Piani Nazionali Anticorruzione e/o nei corrispondenti Piani dell'Ente di appartenenza periodicamente adottati.

Per quanto riguarda specificamente le **operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie** è necessario seguire le seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità: in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Per quanto riguarda specificamente **il conferimento e la gestione dei rapporti di consulenza** è necessario seguire le seguenti regole:

- la scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione;
- nel caso di conferimento di consulenza a soggetto che risulti prossimo congiunto ovvero obiettivamente legato da relazione sentimentale o da rapporto di amicizia o frequentazione stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza con un soggetto pubblico che intrattenga rapporti istituzionali con la Società o che, negli ultimi tre anni, abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società o abbia anche solo espresso pareri endoprocedimentali ai fini dell'adozione di atti, provvedimenti o decisioni della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società, vi è un obbligo di *motivazione rafforzata* consistente nella trasparente e chiara enunciazione delle ragioni della scelta connessa a competenze tecnico-professionali uniche o, comunque, non agevolmente surrogabili;
- il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
- l'attività di consulenza viene opportunamente documentata;
- l'elenco delle attività di consulenza conferite e di quelle svolte nell'interesse della Società è comunicato, su richiesta periodica, all'OdV;
- sulla base dei flussi informativi periodicamente ricevuti, l'OdV può procedere alla verifica delle consulenze, specie con riferimento al rapporto tra costi, tempi e benefici per la Società.

Per quanto riguarda la **gestione del contenzioso** si osservano le seguenti regole:

- copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società viene debitamente archiviata;
- l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi è comunicato, su richiesta periodica, all'OdV;
- chiunque, per conto della Società, riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare copia dell'atto ricevuto alla funzione competente;
- chiunque, per conto della Società, riceva ogni rilevante missiva riguardante minaccia di procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare copia della missiva ricevuta alla funzione competente.

Per quanto riguarda la **gestione di eventuali ispezioni** si osservano le seguenti regole di condotta:

- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessario acquisire nel corso delle attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegate da parte della Società;
- redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione;
- all'Organismo di Vigilanza viene trasmessa, su richiesta e comunque in caso di accertate violazioni, copia del verbale conclusivo dell'ispezione.

Per quanto riguarda la **selezione e gestione del personale**, si osservano le seguenti regole di condotta:

- la selezione del personale (dipendenti o collaboratori) avviene esclusivamente previa valutazione comparativa sulla base di criteri di capacità, professionalità, competenza, esperienza, reputazione, credibilità e senza alcuna forma di discriminazione;
- indicazione specifica dei criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti, comprensivi anche di una valutazione sull'affidabilità etico-professionale degli stessi (ad es. assenza di conflitti di interesse; assenza di eventi pregiudizievoli, etc.);
- nell'ipotesi in cui il valutatore si trovi in una posizione di conflitto di interessi deve astenersi dall'effettuare il colloquio e nel caso in cui il candidato prescelto abbia legami familiari e/o professionali, di dipendenza/ex dipendenza con la PA, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia esercitato o possa esercitare le proprie funzioni nei confronti della Società, sarà necessario far emergere tali informazioni e valutare i provvedimenti opportuni di concerto con la/e funzione/i competente/i;
- ogni eventuale richiesta di assunzione deve essere accompagnata da apposita documentazione e motivazione;
- formalizzazione dell'esito delle valutazioni dei candidati nelle diverse fasi del processo di selezione;
- formale sottoscrizione, da parte dei neo assunti, dei documenti relativi all'assunzione e altra documentazione aziendale (lettera di assunzione, contratto integrativo, Codice Etico, ecc.);
- formale definizione delle modalità, dei criteri e degli esiti di valutazione delle *performance* del personale;
- divieto di assumere o impiegare soggetti (o relativi prossimi congiunti) che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società o abbiano anche solo espresso pareri endoprocedimentali ai fini

dell'adozione di atti, provvedimenti o decisioni della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società;

Per quanto riguarda **liberalità di qualsiasi tipo (erogazioni in denaro o in natura)**:

- non è consentito, per alcun motivo, (farsi indurre a) offrire denaro, doni, servizi, favori o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o comunque a dipendenti della Pubblica Amministrazione (inclusi organi giudiziari o arbitrali, nazionali o internazionali) ovvero a interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo si tratti di doni o utilità d'uso e di modico valore (determinato sulla base delle previsioni stabilite dal *Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici*, come tempo per tempo vigente, e/o da eventuali diversi atti dell'amministrazione di appartenenza);
- è vietata qualsiasi liberalità nei confronti di partiti o movimenti politici ovvero enti (associazioni, fondazioni, istituzioni, comitati, etc.) direttamente o indirettamente ad essi collegati;
- ogni donazione è preceduta dalla identificazione giuridica del destinatario (es. soggetto pubblico o privato, soggetto legato da relazione sentimentale o da rapporto di amicizia o frequentazione stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, etc.), dalla individuazione del suo ruolo o dei suoi rapporti (passati, presenti o futuri) con Thekom dall'accertamento delle sue attività;

PARTE SPECIALE

“B”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 473 del codice penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma sopra riportata è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. La fattispecie si configura sia mediante la contraffazione o l'alterazione, che tramite l'uso dei segni distintivi, quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo di entrambi i reati è il dolo generico, sebbene ai fini della configurabilità della fattispecie, per quanto riguarda l'esistenza del titolo industriale, in luogo della effettiva conoscenza sia sufficiente la conoscibilità.

Art. 474 del codice penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

Anche in questo caso, l'interesse tutelato dalla norma in esame è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. In particolare, la fattispecie reprime l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o la detenzione per la vendita, la vendita o la messa in circolazione dei medesimi. Anche in questo caso, occorre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, perché oltre alla rappresentazione e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto abbia agito per procurarsi un profitto.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di prodotti o macchinari dall'estero;
- redazione dei contratti di acquisto, vendita e *leasing* di prodotti o macchinari;
- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi;
- progettazione del materiale promo-pubblicitario.

In particolare, in relazione agli acquisti sopra indicati, tra le "operazioni a rischio", tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti dei prodotti o dei macchinari, la Società verifica, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore, nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difformi dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, la titolarità dei diritti di proprietà o di utilizzo di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata, non si procede al relativo acquisto.

Dovrà inoltre essere garantita:

- i. la formazione specifica del personale impiegato nelle suddette operazioni a rischio in materia di proprietà industriale mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- ii. la sensibilizzazione degli esponenti aziendali e dei collaboratori circa il corretto utilizzo delle risorse aziendali altrui in tema di proprietà industriale.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico di Gruppo e alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono:

1. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l'utilizzo di diritti di proprietà industriale di terzi;

2. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale di terzi, nonché sui procedimenti e/o i prodotti su cui esiste un diritto di proprietà industriale di terzi;
3. garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori che operano nelle aree aziendali a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale.

PARTE SPECIALE

“C”

Reati Societari

I reati possono essere raggruppati, per quanto di specifico interesse, in sei tipologie:

- A) reati che attengono alla falsità in comunicazioni sociali;
- B) reati che incidono sul regolare funzionamento della società;
- C) reati che incidono sulla formazione del capitale sociale;
- D) reati di corruzione tra privati;
- E) reati che attengono alle funzioni di vigilanza;
- F) reati che attengono alla tutela del mercato.

A) REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITA' IN COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 del codice civile – False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis del codice civile – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter del codice civile - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Considerazioni specifiche

Il delitto di false comunicazioni sociali ha ad oggetto la tutela della trasparenza, veridicità e correttezza dell'informazione societaria nei confronti di una vasta platea di soggetti (soci, creditori, contraenti con la società) e, quale reato di pericolo concreto, richiede per la sua consumazione la *concreta idoneità ad indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società o di un gruppo*, a prescindere dalla verifica di un effettivo danno patrimoniale o dal superamento di determinate soglie di punibilità.

Si tratta di un reato proprio, punibile anche a titolo di tentativo ex art. 56 c.p. (eventualmente rilevante anche ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 231/2001), procedibile d'ufficio (salvo riguardi società che non superano i limiti indicati al comma 2 dell'art. 1, DR 267/1942 negli ambiti temporali ivi previsti, rispetto al quale viene richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri Destinatari della comunicazione sociale), per la cui esclusione di punibilità a motivo della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. viene valutata, in modo *prevalente*, l'entità dell'eventuale *danno* cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Quanto alla condotta, essa può alternativamente articolarsi in forma attiva (esposizione) o passiva (omissione) e ha ad oggetto *fatti materiali rilevanti* (rispettivamente "non rispondenti al vero" e "*la cui comunicazione è imposta dalla legge*") come, ad esempio, ricavi "gonfiati" o costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti.

Al riguardo - il lemma "fatti" va inteso non nel significato comune, ossia come evento del mondo fenomenico, quanto, piuttosto, nella sua accezione tecnica di *dato informativo* della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni sociali sono destinati a proiettare verso l'esterno; così come l'uso dell'aggettivo "materiali" va inteso come sostanziale sinonimo di *essenziali* ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione *economica, patrimoniale o finanziaria della società e del risultato economico di esercizio* ex art. 2423 c.c., in conformità al principio del *true and fair view*.

Il giudizio di "rilevanza" deve essere rapportato alla *condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene* in modo tale che l'esposizione falsa o reticente sia capace di fornirne una rappresentazione difforme, distorta, alterata o, comunque, fuorviante.

Stando alla locuzione "fatti materiali" (nonché all'eliminazione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazione*" di cui alla previgente disciplina) a non rientrare nell'ambito di applicazione delle fattispecie sono le voci che presuppongono apprezzamenti puramente qualitativi, stime, giudizi, opinioni, pronostici, previsioni o valutazioni indipendentemente dal fatto che risultino regolate da parametri normativi o comunque ispirate a criteri di "ragionevolezza": salve le ipotesi in cui, poggiando il procedimento valutativo o anche la stima contabile su dati insussistenti, la stessa associazione (o la mancata associazione) di un valore si traduce in un'affermazione mendace di esistenza (o di inesistenza) di un fatto materiale (come ad esempio in caso di crediti lasciati a bilancio pur in presenza di un debitore fallito, mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata, ricavi gonfiati, costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti, esposizione di conti correnti inesistenti o di rapporti commerciali indicati in fatture emesse per operazioni inesistenti, stima di un bene invero estromesso dal processo produttivo o di una rimanenza di magazzino andata persa o distrutta o comunque non più utilizzabile, ovvero omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso ormai definitivamente perduto); o anche nei casi di cd. "differenza tra prescelto e dichiarato", in cui si affermi, nel bilancio o nella nota integrativa, di aver utilizzato nel giudizio contabile metodi di stima diversi da quelli effettivamente applicati.

In particolare, *sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e*

senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i Destinatari delle comunicazioni.

L'idoneità decettiva va valutata, invece, in "concreto" rispetto alle scelte dei Destinatari della comunicazione, complessivamente intesi come platea indistinta, se ed in quanto connesse all'apprezzamento circa la situazione della società sotto il profilo economico, patrimoniale o finanziario da parte di qualsiasi soggetto interessato a conoscerne in modo completo e veritiero.

Sotto il profilo soggettivo, il delitto si caratterizza da un dolo *intenzionale* o quantomeno *diretto*, relativamente alla condotta di esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge - come dimostra l'uso dell'avverbio *consapevolmente* che, in linea di principio, esclude l'imputazione a titolo di dolo eventuale, sia pur in presenza dei cd. "segnali di allarme" e da un dolo *specifico*, quanto al fine di conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto.

Quanto alle ipotesi autonome di *lieve entità* (art. 2621-bis c.c.) o *particolare tenuità del fatto* (2621-ter c.c.), si tratta di nozioni che necessariamente rinviano al reato nel suo complesso, incluse natura e dimensioni della società, modalità o effetti della condotta, entità del danno arrecato a società, soci o creditori nonché, più in generale, i profili concernenti la colpevolezza dell'agente. In particolare, ferma l'applicabilità dei criteri generali posti dall'art. 131-bis c.p.p., l'art. 2621-ter c.c. stabilisce la prevalenza *del criterio relativo all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.*

Con riferimento alle possibili modalità di commissione dei diversi delitti di falso in bilancio nell'ambito di Thekom, va premesso che la redazione del bilancio coinvolge diverse funzioni aziendali e non solo il settore amministrativo il quale detiene i saldi contabili di fine anno. Ove, tuttavia, le falsità riguardino dati internamente trasmessi all'amministrazione, il falso in bilancio potrà dirsi consumato solo se tali falsità siano *consapevolmente* condivise dai soggetti tassativamente indicati all'art. 2621 c.c.

Nel caso di Thekom, per quanto concerne i reati sopra elencati, si possono individuare come attività "a rischio" le attività di:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali, nonché le attività idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio sociale o sulla relativa rappresentazione contabile;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dei dati da inserire in bilancio;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società.

In attuazione a quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, la Società si impegna pertanto a:

- (i) promuovere l'osservanza, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite, unitamente all'obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- (ii) assicurare la formazione di tutti i responsabili di funzione e del personale che gestisce la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- (iii) prevedere procedure che indichino le scadenze per l'espletamento delle varie fasi necessarie alla redazione delle scritture sociali e per la comunicazione ai vertici aziendali delle informazioni e dei dati rilevanti;
- (iv) prevedere l'obbligo, per chiunque fornisca dati e informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;

(v) mettere la bozza di bilancio tempestivamente a disposizione dell'OdV, certificando documentalmente l'avvenuta consegna di detta bozza.

B) REATI CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

B.1. – Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Considerazioni specifiche

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ai sensi del Decreto. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato *nell'interesse* della Società.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo, con il quale si impedisca il controllo da parte dei soci o della società di revisione.

Nel caso di Thekom, per quanto concerne tale reato "proprio", sono "a rischio" le condotte che l'AU tenga in relazione allo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi societari, e le condotte tenute in relazione ai controlli previsti dal Modello, che siano idonee ad ostacolare tali attività.

Sono invece escluse le condotte che incidono sui responsabili della revisione, la cui disciplina rientra nell'art. 29 D.lgs. 39/2010.

In tale ambito, si configurano come attività "a rischio":

- registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa;
- trasmissione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

B.2. – Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni specifiche

Il reato di illecita influenza sull'assemblea, che può essere commesso da chiunque, è difficilmente ipotizzabile in relazione al Decreto, in quanto tende a procurare profitto per il soggetto agente e non è commesso *nell'interesse* della Società. In ogni caso, anche per tale fattispecie di reato è utile adottare tutte le misure illustrate al punto precedente, visto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 cpv. d.lgs. 231/2001, l'ente non risponde solo se le persone indicate al comma 1 [del medesimo articolo] hanno agito «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*» e non anche nel caso in cui essi abbiano agito anche nell'interesse, sia pur minoritario e marginale, della Società (potendo, semmai, in tale ipotesi applicarsi solo la riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12, comma 1, lett. a), D.lgs. 231/2001).

C) REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 del codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nelle fattispecie sopra menzionate, è costituito dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, fatti salvi gli artt. 2629, 2632 e 2633 c.c., che sono posti a presidio dei diritti patrimoniali dei creditori. Si tratta di reati "propri" che possono essere commessi solo dagli amministratori, nonché dal liquidatore (per quanto concerne il delitto di cui all'art. 2633 c.c.), fermo restando che gli stessi possono incaricare un terzo di porre in essere la condotta di cui alla norma.

In relazione alle procedure atte ad impedire la commissione delle presenti figure di reato è utile adottare tutte le misure già illustrate in relazione all'impedito controllo, ferma restando la necessità di procedure autorizzative per acquisti di azioni proprie, nonché procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di distribuzione degli utili, aumento e riduzione del capitale, fusione e scissione societaria e, in sede di liquidazione, le operazioni di ripartizione dei beni sociali.

D) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 del codice civile – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura

rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis del codice civile - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reati "propri" (di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o anche di soggetti che ivi esercitano funzioni direttive diverse proprie di quei soggetti ovvero, nel caso dell'art. 2635 c.c., di quanti risultino comunque sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi).

Quanto alla struttura, nel caso dell'art. 2635 c.c. si ha un "concorso necessario bilaterale" in cui vengono puniti sia i corrotti (primo e secondo comma) che i corruttori (terzo comma): si punisce, infatti, sia la corruzione "passiva", "propria" e "antecedente" dei primi, i quali consapevolmente (sia pur per interposta persona) ricevono o si fanno promettere denaro o altra utilità non dovuta in violazione di obblighi inerenti al loro ufficio, sia la corruzione "attiva" di chi altrettanto consapevolmente (sia pur per interposta persona) offre, promette o dà denaro o altra utilità.

Il compimento o l'omissione di atti da parte dei soggetti qualificati possono consistere in qualsiasi manifestazione della funzione da essi ricoperta nell'ambito di società o enti privati.

Le pene sono raddoppiate in caso di fatti compiuti nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o, comunque, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La responsabilità dell'ente è prevista nella sola ipotesi del terzo comma dell'art. 2635 c.c., stante l'incompatibilità logica tra la condotta del corrotto (di cui al primo o secondo comma) e l'interesse della società o ente privato.

Mentre il corruttore (di cui al terzo comma) potrebbe agire (anche o soltanto) nell'interesse della società o ente privato nel quale rivesta la posizione di "apicale" o di "sottoposto" (ai sensi dell'art. 5, comma 1, rispettivamente lett. a) e b), d.lgs. 231/2001): si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta all'amministratore o direttore generale di una società, concorrente di quella cui lui stesso appartiene, per ottenere la divulgazione di un segreto industriale o commerciale ovvero di altri dati riservati (relativi, ad esempio, all'offerta formulata per una gara d'appalto) e utilizzarlo, poi, in danno di quella e a vantaggio della propria.

Quanto al reato di cui all'art. 2635 bis c.c., si punisce, nei medesimi casi di cui all'art. 2635 c.c. ma con pena ridotta di un terzo, chiunque (sia pur per interposta persona) offre o promette denaro o altra utilità qualora la promessa o l'offerta non sia accettata ovvero sollecita la predetta promessa o offerta, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Anche in tal caso, la responsabilità dell'ente è prevista nella sola ipotesi del primo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. stante l'incompatibilità logica tra l'ipotesi del secondo comma e l'interesse della società o ente privato.

E) REATI CHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

F) REATI CHE ATTENGONO ALLA TUTELA DEL MERCATO

Art. 2637 del codice civile – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Riassumendo, all'interno della Società sono state individuate come attività "a rischio":

- A. la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali e, più in generale, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti e le attività relative alla gestione delle informazioni di impresa;
- B. le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori o ai soci;
- C. le attività di controllo previste dalla legge e dal Modello;
- D. le attività di controllo da parte di Autorità di Vigilanza.

Ai soggetti apicali sono equiparati, ai sensi dall'art. 2639 c.c., ai fini *de quo*, coloro che svolgono tali funzioni di fatto, esercitandone i poteri tipici in maniera continuativa e significativa.

Per ciascuna delle attività a rischio sopra individuate, ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Etico di Grupp, i Destinatari devono attenersi a specifiche regole di condotta, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. non vi sia identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
3. i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano conservati con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi possa essere consentito solamente al soggetto competente secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché ai soci, alla società di revisione e all'OdV;
4. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
5. ogni acquisto di beni o servizi sia supportato da documentazione cartacea o telematica;
6. il sistema complessivo risulti affidato ad un meccanismo di contrappesi e di reciproci controlli che rendono oltremodo improbabile la realizzazione di reati del tipo considerato, se non attraverso una elusione fraudolenta realizzata da una pluralità di agenti in accordo fra loro;
7. ogni fattura e nota di credito evidenzino in modo completo e comprensibile i prodotti e servizi resi e ogni altro dato obbligatorio;
8. per ogni nota di credito deve essere indicata e registrata la data di pagamento, nei termini previsti nel contratto stipulato con controparte;

Oltre alle specifiche azioni da intraprendere, i Destinatari:

- A. Nell'ambito delle attività relative alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali:
 - devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e di segnalare tempestivamente situazioni anomale, comunicando altresì all'OdV le eventuali richieste, da chiunque avanzate, di ingiustificata variazione dei dati già contabilizzati o dei criteri di rilevazione, registrazione dei dati o di rappresentazione contabile già utilizzati;

- non devono rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni ed in altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società od omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
 - la bozza di bilancio è inviata all'OdV prima della approvazione definitiva ;
 - dell'approvazione del bilancio viene data comunicazione all'OdV.
- B. Nell'ambito delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori:
- devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - devono disciplinare le responsabilità operative e decisionali attinenti alle singole operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e di fusione o scissione della Società con altre società;
 - non devono restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori della legittima riduzione del capitale sociale in qualsiasi forma, né ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - non possono effettuare riduzioni di capitale al di fuori delle ipotesi di legge o effettuare aumenti di capitale attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
 - non possono, in sede di liquidazione della Società, distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
- C. Nell'ambito delle attività di controllo previste dalla legge e dal Modello ed alla formazione della volontà sociale:
- devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando, mediante la anticipata e tempestiva trasmissione di tutta la documentazione sulla gestione della Società, ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà aziendale;
 - non devono porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o la comunicazione di notizie ed informazioni false o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati (OdV);
 - non devono determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- D. Nell'ambito delle eventuali attività di controllo da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza:
- devono effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
 - non devono esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazioni alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società, né porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle suddette Autorità.

Per tutte le operazioni di carattere significativo che coinvolgono la gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le medesime procedure stabilite per le **operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie** nella Parte Speciale A.

PARTE SPECIALE

“D”

Reato Transnazionale

L'art. 10 L. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali se e in quanto punito con *“la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

In particolare, i reati che possano determinare la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

Qui di seguito quelli che possono rilevare nell'ambito del presente Modello, con riguardo alle specifiche attività svolte da Thekom.

A) REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone col fine di commettere delitti.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame, ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche questa ipotesi ha carattere permanente e dunque valgono per essa in proposito le stesse considerazioni fatte per la precedente.

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti

Comma 3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Comma 3-bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

Comma 3-ter. *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

Comma 5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

Considerazioni specifiche

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la Società è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per evitare l'ipotesi del verificarsi di tale reato, la Società dovrà attenersi ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico di Gruppo e introdurre, nei contratti con i fornitori di servizi, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino.

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Al contrario delle tipologie di reato che sono state esaminate nelle precedenti Sezioni, che hanno matrice comune tra di loro, le fattispecie delittuose della presente Sezione sono assai eterogenee ed accomunate, ai fini della responsabilità amministrativa della Società, esclusivamente dal loro carattere transnazionale, ossia dalla ricorrenza dei requisiti indicati dall'articolo 3 della legge 146 del 2006.

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza.

Con riferimento, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la Società, all'occorrenza, verifica la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'OdV.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole speciali di condotta, in forza delle quali:

- 1) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- 2) siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sui prodotti della Società destinati all'estero;
- 3) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- 4) venga archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d'ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società;
- 5) venga periodicamente compiuta una verifica circa l'onorabilità e la professionalità di fornitori, consulenti e clienti della Società;
- 6) sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;

- 7) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
- 8) risulti accertata la regolarità della documentazione presentata da dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, per gli stranieri, ai titoli del regolare soggiorno in Italia.

PARTE SPECIALE

“E”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

[omissis]

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

[omissis]

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[omissis]

Tali reati assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove commessi *“nell’interesse o a vantaggio”* della Società (ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001) in relazione al *risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro* (come, ad esempio la formazione dei lavoratori). In particolare, l’*“interesse”* (da valutarsi *ex ante*) consiste nella *«tensione finalistica verso un risparmio d’impresa»* o anche *«un incremento di produttività»* mentre il *“vantaggio”* (da valutarsi *ex post*) nell’*«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa»*, la quale deve essere *«frutto di esplicite deliberazioni»* e non di *«semplice negligenza»* sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale idonei a prevenire l’evento.

Considerazioni specifiche

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell’art. 30, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui *il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.*

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Per l'individuazione delle aree a rischio si rinvia alla "Valutazione dei rischi" effettuata nell'apposito documento adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. 81/2008 s.m.i. (come tempo per tempo vigente) e, in particolare, alle seguenti attività:

- ogni attività che implica la presenza fisica di personale (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d'appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro riconducibili alla Società, in quanto avente la relativa disponibilità;
- predisposizione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;
- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione di fornitori, consulenti e appaltatori;
- per quanto riguarda, specificamente, il rischio di cd. **infortuni in itinere**, il percorso "normale" (ossia il più breve e diretto) andata e ritorno del personale dal luogo di abitazione a quello di lavoro (o di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale) ovvero trasferte effettuate dal personale con mezzi aziendali, a noleggio con o senza conducente o anche propri (ove mezzi pubblici manchino o, comunque, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro ovvero appaiano eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore) nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, sempre che: non vengano effettuate deviazioni o interruzioni indipendenti da obiettive comprovate ed essenziali esigenze di lavoro o da una direttiva specifica dell'azienda; l'infortunio sia dovuto a cause di forza maggiore ovvero all'abuso di alcolici e psicofarmaci, all'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, alla mancanza della prescritta abilitazione di guida o alla violazione del codice della strada da parte del conducente; l'infortunio sia dovuto ad una causa violenta strettamente inerente l'attività di servizio o almeno occasionata dall'esercizio di un'attività di lavoro (purché, in quest'ultimo caso, il collegamento con l'occasione di lavoro non sia "marginale" ovvero basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo).

Devono considerarsi Destinatari o, comunque, interessati dalle regole speciali di condotta previste nella presente Sezione siano i seguenti soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze, così come indicati nelle rispettive disposizioni del d.lgs. 81/2008:

- **Consiglio di Amministrazione** (in quanto organo di "alta vigilanza" tenuto ad un controllo sulla strutturazione/organizzazione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro);

- **Datore di lavoro** ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008, come individuato mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile dell'organizzazione in quanto titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa;
- **Delegato/i (ed eventuale/i subdelegato/i) di funzioni** ex art. 16, d.lgs. 81/2008;
- **RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** (esterno);
- **RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (ex art. 2, comma 1, lett. i) e 47- 49, D.lgs. 81/2008);
- **MC – medico competente** cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria ex art. 25, D.lgs. 81/2008;
- **incaricati per la prevenzione incendi** ex art. 46, d.lgs. 81/2008; **addetti alla sicurezza di piano; addetti alla sorveglianza; squadre di pronto intervento; incaricati e coordinatori di primo soccorso; responsabili dell'emergenza** (così come individuate nel D.V.R. adottato dalla Società);
- **lavoratori** tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall' 20, D.lgs. 81/2008.

La presente Parte indica le regole di condotta che, ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, i soggetti sopra indicati - unitamente ad appaltatori o, comunque, terzi che abbiano rapporti con la Società - devono, per quanto di propria spettanza:

1. osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia *de qua* (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc.);
2. selezionare fornitori, consulenti e appaltatori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza;
3. verificare periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore;
4. conservare nella sede aziendale tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l'igiene dei luoghi di lavoro;
5. documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
6. diffondere a tutti i lavoratori o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l'esercizio di adeguati poteri di controllo e disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza;
7. promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitino attività a rischio o a tutela della sicurezza, indipendentemente dal loro inquadramento aziendale e dalla loro appartenenza o sottoposizione gerarchico-funzionale;
8. tenere riunioni periodiche (almeno una volta l'anno) con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni di sicurezza, nonché compilare e conservare - eventualmente per via informatica ed anche solo in forma riassuntiva - i verbali delle predette riunioni aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame e l'eventuale aggiornamento del D.V.R., l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di formazione e informazione;
9. nella selezione delle attrezzature da lavoro, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e tenere sempre conto del grado di evoluzione tecnologica.

Quanto al **controllo sul corretto espletamento delle funzioni in tema di prevenzione di infortuni** la Società, adotta e si impegna a diffondere ed efficacemente attuare, nei termini che seguono:

a) un **modello di verifica e controllo** a più livelli (controllo “*specifico*” su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo “*generale*” sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

- I. al datore di lavoro, ai delegati/subdelegati di funzioni e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competenti ad elaborare sistemi di controllo delle misure adottate;
 - II. all’AU e all’OdV, deputati al controllo sull’*attuazione* del presente Modello e sul *mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle* misure adottate, nonché al riesame e all’eventuale modifica del Modello, ove siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b) un **sistema disciplinare**, ad integrazione/specificazione di quello già previsto nella Parte Generale (paragrafo 5) del presente Modello (da intendersi integralmente richiamato per quanto qui non diversamente stabilito), relativamente alle violazioni e sanzioni in materia di prevenzione infortuni e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

A tal fine:

- a) ogni subdelegato di funzioni invia periodicamente al delegato di funzioni una relazione contenente la descrizione analitica di tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro nell’area territoriale di competenza e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali iniziative o azioni correttive ovvero spese di importo superiore al *budget* assegnatogli;
- b) ogni delegato di funzioni invia periodicamente al datore di lavoro una relazione contenente la descrizione analitica di tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro nell’area territoriale di competenza e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali spese di importo superiore al *budget* assegnatogli;
- c) il delegato di funzioni effettua un monitoraggio periodico sull’esercizio di tutte le funzioni subdelegate assumendo informazioni direttamente dal subdelegato e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal medico competente, dal Responsabile dei lavoratori per la sicurezza o da qualsiasi lavoratore, avente incarichi rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito della medesima Società;
- d) il datore di lavoro effettua un monitoraggio periodico sull’esercizio di tutte le funzioni delegate assumendo informazioni direttamente dal delegato e/o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal medico competente, dal Responsabile dei lavoratori per la sicurezza o da qualsiasi lavoratore, avente incarichi rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito della medesima Società;
- e) il datore di lavoro effettua periodicamente verifiche, controlli e simulazioni sulla gestione delle operazioni antincendio, di primo soccorso o di emergenza da parte del delegato di funzioni e sul puntuale adempimento degli obblighi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- f) il delegato di funzioni effettua periodicamente verifiche, controlli e simulazioni sulla gestione delle operazioni antincendio, di primo soccorso o di emergenza da parte dei subdelegati di funzioni;
- g) il datore di lavoro invia una relazione scritta con cadenza periodica all’AU e all’OdV contenente la descrizione, sia pur sintetica, dei problemi e degli interventi effettuati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da ogni delegato di funzioni o, eventualmente, da lui stesso (di propria iniziativa o su richiesta del/i delegato/i di funzioni), nonché sui

controlli e le verifiche effettuate sul corretto espletamento di ogni attività delegata, anche con riferimento ad eventuali infortuni che si siano verificati nell'anno di rilievo tale da incidere sulla funzionalità del presente modello di verifica e controllo ovvero da comportare l'esigenza di modifiche organizzative, individuando, per ciascuno di essi, cause e responsabilità;

- h) nel caso in cui il datore di lavoro (o il delegato di funzioni) venga a conoscenza (direttamente o su segnalazione altrui) di gravi e/o reiterate violazioni commesse da parte di un delegato (o di un subdelegato):
 - 1) interviene direttamente o provvede alla sua immediata sostituzione, ove sussista un pericolo grave ed imminente di infortunio;
 - 2) nei confronti del dipendente della Società applica, a seconda della gravità della violazione, della sua eventuale reiterazione, del carattere doloso o colposo della medesima, della posizione aziendale e del livello di inquadramento del soggetto, del grado di prossimità con illeciti penali nonché di tutte le circostanze del caso concreto, le sanzioni disciplinari del richiamo verbale, del richiamo scritto o della revoca della delega;
- i) anche per il tramite della relazione di cui al precedente punto g), l'AU e l'OdV verificano - richiedendo documenti e/o assumendo informazioni dai diversi soggetti inclusi nell'organigramma della sicurezza - che il datore di lavoro effettui un monitoraggio periodico sull'esercizio di tutte le funzioni delegate e che intervenga direttamente nel caso in cui venga a conoscenza di eventuali omissioni da parte di un delegato di funzioni;
- j) in ogni caso, l'OdV informa periodicamente, in sede di relazione periodica, l'AU del monitoraggio svolto sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, descrivendo tipo e modalità dei controlli effettuati, riscontri ottenuti ed eventuali osservazioni in merito;
- k) nel caso in cui, in qualsiasi modo, l'AU venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, dandone informativa all'OdV:
 - a. interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;
 - b. provvede all'applicazione, nei confronti del datore di lavoro, delle medesime sanzioni disciplinari previste dal presente Modello nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza e determinate secondo i criteri ivi indicati;
- l) nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili all'AU, in qualità di organo di "alta vigilanza", l'assemblea adotta le medesime sanzioni disciplinari previste nella parte generale del presente Modello secondo i criteri ivi indicati;
- m) ogni violazione, da parte di agenti, consulenti/collaboratori esterni o *partners* commerciali della Società, delle disposizioni, dei principi, delle procedure o delle regole di comportamento previste dal predetto Modello di organizzazione e gestione agli stessi applicabili, al fine della prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a costituire grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. e fatto salvo il risarcimento completo dei danni subiti, comporta l'applicazione - da parte dell'AU, del datore di lavoro o del singolo delegato di funzione o procuratore che abbia instaurato o si trovi a gestire il relativo rapporto contrattuale in nome e per conto della Società - delle sanzioni previste nelle specifiche clausole contrattuali ex d.lgs. 231/2001 incluse, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali;
- n) ogni significativa violazione alle regole contenute nel presente Modello di verifica e controllo, nonché ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni,

deve essere comunicato per iscritto dal datore di lavoro all'OdV nonché all'AU, il quale, ove necessario, provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello di verifica e controllo.

Con specifico riferimento ai cd. *infortuni in itinere*, pur essendone limitata la rilevanza ai sensi dell'art. 25-*septies* D.lgs. 231/2001, oltre che alla sussistenza delle condizioni sopra descritte, alla verifica di eventi mortali o lesivi (gravi o gravissimi) e soprattutto ad una violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro dovuta ad una *consapevole scelta di risparmio dei costi aziendali* e non a semplice negligenza, imprudenza si deve:

1. selezionare eventuali fornitori per servizi di noleggio di vetture (con o senza conducenti) sulla base di criteri di elevata professionalità ed esperienza nel settore, a partire dalle società di fama internazionale;
2. monitorare periodicamente l'idoneità psico-fisica del personale dipendente alla guida di vetture (aziendali o proprie) per ragioni di servizio, ufficio o lavoro;
3. garantire, anche per il tramite delle società di *leasing*, la puntuale osservanza degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione periodica delle vetture aziendali, secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti;
4. farsi rilasciare, in sede di contratto ovvero in atto successivo, una dichiarazione, secondo apposita/o clausola/modulo predisposta/o dalla Società, dal personale dipendente - il quale svolga l'attività di autista ovvero periodicamente utilizzi vetture proprie per i normali spostamenti da e per il luogo di lavoro ovvero per trasferte, sia pur occasionali, connesse, in modo non marginale, a mansioni di lavoro - circa l'attuale possesso di patente di guida valida, nonché il puntuale periodico adempimento, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione della vettura secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti, impegnandosi altrimenti a non utilizzarla per esigenze di lavoro e a darne immediata comunicazione alla Società;
5. richiamare il personale dipendente alla guida di vetture (aziendali e non) per esigenze di lavoro al puntuale rispetto delle regole in tema di circolazione stradale (come tempo per tempo vigenti), pena la possibile applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

PARTE SPECIALE

“F”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 648 del codice penale – Ricettazione

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, vale a dire può essere commesso da chiunque eccetto da chi ha posto in essere il reato presupposto, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Quanto alla provenienza delittuosa della cosa, il delitto può configurarsi anche nel caso di cd. *dolo eventuale*.

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione "ripuliti" e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il cui presupposto può essere costituito anche dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa .

L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione, purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l'accertamento della provenienza delittuosa della cosa.

Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.

Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo

apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già "ripuliti" ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniqualevolta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-ter1 del codice penale – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, ne impieghi, sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura "plurioffensiva", quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

L'oggetto della condotta consiste, invece, nel *denaro* o *altra utilità* (bene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi *delitto non colposo*.

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico legale a fine di profitto, purché *concretamente* idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze).

Nel concetto di *mera utilizzazione o godimento personale*, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- acquisto di beni e/o servizi;
- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- reperimento di risorse finanziarie;
- pagamenti da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.);
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni.

Ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, con riferimento all'**acquisto o vendita beni e servizi** si osservano e/o garantiscono le seguenti regole di condotta:

- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- eventuali ordini di acquisto di beni e servizi sono soggetti a procedura di approvazione, a seconda delle competenze aziendali, con archiviazione della relativa documentazione;
- esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti;
- selezione dei fornitori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza;
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- rintracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Con particolare riferimento alla **gestione di pagamenti (da o per terzi), alle operazioni su conto corrente o all'accesso a sistemi telematici bancari**, si osservano le seguenti regole di condotta:

- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;
- esistenza di un sistema aziendale di “deleghe con procura” e “deleghe per cassa” entro limiti di importo predeterminati;
- nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto dalla Società in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente disposto da procuratore autorizzato (nei limiti e secondo le modalità di esercizio dei rispettivi poteri);
- ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di rilascio di regolare fattura o di documentazione attestante il pagamento;
- l'accesso ai sistemi telematici bancari è consentito esclusivamente al personale a ciò espressamente autorizzato;
- viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;
- viene effettuato un controllo sull'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- viene effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con le società controllate e partecipate (incluse anche quelle con sede all'estero);
- ogni operazione di pagamento, bonifico, giroconto, compensazione debiti/crediti, conferimenti, o cambio di assegni deve essere tracciata e documentata.

Con specifico riguardo al delitto di **autorinciclaggio**, consistente in ogni forma di reimpiego economico, in attività rientranti o meno nell'oggetto sociale della Società, di denaro o altre utilità derivanti da delitto non colposo commesso, da solo o in concorso con altri, da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. 231/2001, valgono le regole di condotta a carattere preventivo stabilite rispetto ai reati di cui agli artt. 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p., dirette a garantire la *trasparente e corretta rappresentazione contabile* dei fatti che giustificano i flussi finanziari tracciati e che, ai fini del presente Modello, la Società applica anche nell'ambito di operazioni *online*.

PARTE SPECIALE

“G”

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque.

Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio *password*), che le c.d. misure fisiche (armadi chiuse, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

Art. 615-quater del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Art. 615-quinquies del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Considerazioni specifiche

Si tratta anche in questo caso di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione, la diffusione, o la messa a disposizione di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici rilevano in quanto posti in essere per uno degli scopi indicati nella disposizione, ovvero di danneggiare anche in parte un sistema informatico o telematico o di favorirne l'interruzione anche parziale o l'alterazione del suo funzionamento. La fattispecie è caratterizzata dunque dalla presenza del dolo specifico.

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quater del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato, alternativamente, mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi ovvero mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi. Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quinquies del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato a consumazione anticipata che riguarda il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento.

Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-*bis*.

Art. 617-*quater* del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Considerazioni specifiche

La disposizione è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di *email*, le *mailing list*, i *forum*, le *chat*, i *newsgroup*, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti *web*) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

Il reato si consuma quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

Art. 617-quinquies del codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, che si realizza quando vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Dunque, il reato si consuma con la mera installazione delle apparecchiature, non occorrendo che si realizzi alcuno dei fatti per cui l'apparecchiatura è stata installata.

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione.

FALSITA' INFORMATICA

491-bis del codice penale – Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Considerazioni specifiche

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico.

Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019 convertito con L. 133/2019

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Considerazioni specifiche

La disposizione prevede diversi reati propri, a dolo specifico, consistenti in falsità ideologiche o in omissioni proprie, ascrivibili ai soggetti (pubblici ma anche privati) aventi sede nel territorio nazionale inclusi nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento, come tempo per tempo vigente.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Occorre premettere che tutte le attività implicanti la redazione di un “**documento informatico**”, intendendosi come tale “*qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*”, e come “**supporto informatico**” qualsiasi “*supporto di memoria – sia esso interno o esterno all’elaboratore – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo lasso di tempo dei dati, destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico*”, possono essere penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 491-bis c.p. in chiave di reato presupposto.

Inoltre, assumono astrattamente rilevanza in chiave di possibili reati presupposto tutte le attività che si svolgono mediante sistemi informatici adottati dalla Società.

Le attività “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- creazione *account* per accesso a sistemi informatici aziendali;
- abilitazione all’accesso, manutenzione e custodia della *password*;
- accesso (fisico) nei luoghi aziendali;
- accesso (logico) alla rete aziendale;
- utilizzo pc aziendale;
- immissione/gestione/utilizzo dei dati aziendali, contabili e sensibili nei sistemi informatici aziendali;
- comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. ed, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con la Società;
- comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;
- scambio di corrispondenza interna via telematica;
- corrispondenza con l’esterno tramite posta elettronica;
- cancellazione dati inseriti da utenti non più nell’organico aziendale;
- manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- perdita dei dati e *backup* periodico dei dati;
- utilizzo/gestione telefoni cellulari, *tablet* e *notebook*;
- interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d’uso dei PC;
- svolgimento di un servizio essenziale - dipendente da reti, sistemi informativi o informatici incluse reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G (d’ora in poi congiuntamente definite come di *Information and communication technology* o anche solo “ITC”) - per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento o interruzione, anche parziale, ovvero utilizzo improprio, possa derivare pregiudizio per la sicurezza nazionale;
-
- comunicazioni, trasmissioni di dati e/o documenti e/o informazioni alle amministrazioni dello Stato e/o alle autorità di valutazione, certificazione, controllo (es. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - DIS, CVCN – Centro di Verificazione e Certificazione Nazionale, CISR – Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica);

- gestione di ispezioni da parte di autorità di valutazione, certificazione, controllo (es. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - DIS, CVCN – Centro di Verificazione e Certificazione Nazionale, CISR – Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica);

In particolare, la Società garantisce:

- a) il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente Sezione;
- b) la formazione/informazione del personale;
- c) la professionalità ed affidabilità degli amministratori di sistema;
- d) il controllo costante degli interventi effettuati e del rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla società;
- e) il monitoraggio e l'aggiornamento periodico (mediante predisposizione di elenco almeno annuale) delle reti, sistemi informativi o informatici (ITC) di pertinenza della Società e di eventuali incidenti aventi su di essi impatto;
- f) il monitoraggio e l'aggiornamento delle misure volte a garantire livelli di sicurezza delle reti, sistemi informativi o informatici (ITC) di pertinenza della Società (relativamente alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio, all'integrità fisica delle reti e dei sistemi informativi, alla protezione fisica e logica dei dati, alla formazione del personale interessato, all'affidamento di forniture di beni, sistemi o servizi informatici e alla selezione di caratteristiche e requisiti di interesse generale, alla gestione operativa ivi compresa la continuità del servizio, al monitoraggio mediante *test* e controlli, alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza);
- g) l'individuazione dei soggetti competenti a fornire comunicazioni, informazioni, dati o documenti alle autorità di valutazione, certificazione e controllo ovvero a gestire ispezioni da parte delle medesime autorità o, comunque, a intrattenere rapporti con esse, salvo obbligo di procedimentalizzazione delle attività, condivisione dei processi decisionali e riporto agli organi di vertice della Società;
- h) una puntuale, tempestiva, trasparente e completa collaborazione con le autorità competenti a svolgere funzioni di valutazione, certificazione, raccolta dati, controllo (es. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza - DIS, CVCN – Centro di Verificazione e Certificazione Nazionale, CISR – Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica);
- i) il monitoraggio della normativa di riferimento (es. recante attuazione della disciplina in materia di sicurezza cibernetica), come tempo per tempo vigente.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo, devono essere rispettate specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
3. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;

4. sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere.

A tal fine, si osservano le seguenti regole di prevenzione:

1. gli strumenti informatici non possono essere alterati né nella loro configurazione *hardware* né nella loro configurazione *software*, salvo autorizzazione dell'Amministratore di Sistema. In particolare:
 - a) non possono essere installati programmi senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema, il quale è in possesso dell'elenco delle risorse *software* installate su ogni postazione di lavoro;
 - b) non possono essere spostate le attrezzature informatiche senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
 - c) non possono essere utilizzate e connesse al sistema risorse *hardware* private (a titolo esemplificativo, PC portatili, *Hard disk* esterni, chiavette *usb*), mentre possono e devono essere utilizzate esclusivamente quelle date eventualmente in uso dalla Società;
2. Se si deve abbandonare la postazione, anche per pochi minuti, è preferibile che l'utente si disconnetta sempre, per poi accedere nuovamente, utilizzando la specifica funzione del sistema operativo. L'utente deve essere ben consapevole che, se abbandona la postazione di lavoro senza essersi disconnesso, è possibile che un terzo non autorizzato compia operazioni vietate dalla legge o dal presente Modello. In questo caso le eventuali conseguenze, penali, civili o disciplinari, ricadranno sul medesimo utente.
3. Tutte le postazioni lavoro, le stampanti, gli scanner, ecc. devono essere spente o comunque bloccate al termine della giornata lavorativa o in caso di allontanamento prolungato.
4. L'utilizzo di *cd-rom* esterni, chiavette *usb*, pc portatili, e altre risorse *hardware* esterni, quando consentito, deve essere necessariamente preceduto da una scansione dei file da aprire.
5. L'utente è responsabile dell'efficienza della postazione: pertanto, deve segnalare tempestivamente all'Amministratore di Sistema anomalie, malfunzionamenti, rallentamenti del computer: resta fermo che egli non deve intervenire senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema.
6. In caso di smarrimento e/o furto degli strumenti portatili in dotazione, l'utente è tenuto a sporgere immediatamente denuncia alle competenti autorità e ad inviarne copia alla Società, specificando quali dati aziendali erano contenuti negli strumenti smarriti.
7. L'utente deve modificare, al primo accesso, la *password* attribuita dall'Amministratore di Sistema.
8. La *password* deve essere composta da caratteri alfanumerici, con alternanza di maiuscole e minuscole e con l'impiego di caratteri speciali. Non deve quindi avere senso compiuto, né tantomeno essere basata su informazioni facilmente deducibili, come date di nascita o nomi di familiari.
9. La *password* deve essere periodicamente cambiata.
10. L'utente deve mantenere riservata la *password*, non divulgarla a terzi, non permettere ad altri utenti di operare con il proprio identificativo utente, non trascriverla su supporti (es. fogli, post-it) facilmente accessibili a terzi. È essenziale che l'utente riponga la massima cura nella gestione delle *password*, perché un accesso effettuato con la propria *password* sarebbe irrimediabilmente riconducibile all'utente medesimo, con conseguenti eventuali responsabilità penali, civili e disciplinari.
11. Qualora l'utente ritenga che la segretezza della *password* sia stata compromessa, deve darne comunicazione all'Amministratore di Sistema, che provvederà al rilascio di nuova *password*, che dovrà essere a sua volta modificata.

12. Qualora un utente venga a conoscenza della password di un collega, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministratore di Sistema, che attribuirà una nuova password al collega.
13. Ad ogni utente è assegnato un indirizzo di posta elettronica personale.
14. Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettronica assegnatagli.
15. Tale indirizzo deve essere impiegato unicamente nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per conto della Società.
16. La casella di posta deve essere gestita e mantenuta in ordine secondo le direttive organizzative stabilite dalla Società.
17. Durante l'orario di lavoro è consentito controllare la propria casella di posta elettronica privata mediante *webmail*, e rispondere ai messaggi, salvo ciò non pregiudichi il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento delle proprie mansioni o, comunque, le obiettive esigenze della Società.
18. In caso di assenza programmata, l'utente deve attivare l'apposita funzione che consente di inviare automaticamente messaggi di risposta che contengano le coordinate di un'altra persona addetta al servizio oppure indichino le modalità per mettersi comunque in contatto con la Società.
19. Qualora l'attivazione del servizio di risposta automatica non fosse stato attivato, per dimenticanza o per improvvisa assenza, la Società si riserva di farlo, tramite una persona di fiducia indicata dall'utente, e con la garanzia della riservatezza.
20. Qualora fosse necessario accedere ai messaggi contenuti nella casella di un lavoratore temporaneamente assente, l'utente ha la possibilità di indicare un altro lavoratore, persona di fiducia, che provvederà ad aprire la casella e ad inoltrare alla Società i messaggi pertinenti all'attività lavorativa. Di questa attività viene redatto apposito verbale. Al ritorno dell'utente assente, dovrà essergli assegnata una nuova password.
21. La Società effettua un *backup* periodico dei dati su supporto magnetico, in forma cifrata e protetta da password, al fine di consentire il ripristino della disponibilità dei dati in seguito ad eventuale distruzione o danneggiamento dei computer aziendali.
22. La Società provvede a verificare periodicamente l'idoneità delle strutture informatiche, gestire eventuali piani di manutenzione nonché ad organizzare e gestire la ricerca, la selezione e l'inserimento di nuove risorse tecnologiche.
23. I supporti vengono conservati per un determinato periodo, al termine del quale vengono riutilizzati per effettuare un nuovo *backup*, tramite il quale vengono sovrascritti e cancellati i dati salvati nel *backup* precedente.
24. La Società garantisce che non vengono utilizzati sistemi *hardware* e/o *software* idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori, in particolare mediante:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per assicurare il servizio e-mail;
 - la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore;
 - la lettura o la registrazione dei caratteri inseriti, tramite la tastiera e analogo dispositivo;
 - l'analisi occulta del computer portatili affidati in uso.

In relazione alla prevenzione della frode informatica, si rinvia alle misure previste dalla normativa, come tempo per tempo vigente, in materia di *privacy* nonché ai provvedimenti e alle disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

PARTE SPECIALE

“H”

Delitti di criminalità organizzata

Art. 416 - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis del codice penale - Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici e ventisei nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche, di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter del codice penale - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Considerazioni specifiche

Per le considerazioni specifiche sui reati di cui sopra, per quanto a rischio per la Società, può rinviarsi alla Parte Speciale "D".

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipulazione dei contratti con terzi;
- transazioni finanziarie;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo e alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello e nelle precedenti Parti speciali aventi ad oggetto potenziali reati-fine rispetto a quelli previsti agli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste

dall'art. 416-*bis* c.p. o diretti ad agevolare l'attività delle associazioni ivi previste, i Destinatari devono agire in modo che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro (anche minorile), ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- c) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

PARTE SPECIALE

“1”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Comma 1 lett. a) bis

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Comma 3

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

*

Considerazioni specifiche

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio e costituisce pertanto reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale.

È configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni.

Art. 171-ter legge 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

[...]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

[...]

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- acquisto e utilizzo di programmi, *software* o banche dati, supporti usati per i *backup*;
- conservazione dei supporti originali contenenti il *software*;
- utilizzo delle connessioni da pc aziendali;
- acquisto e utilizzo di opere o pubblicazioni scientifiche o didattiche e, più in generale, di opere dell'ingegno e prodotti tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari, ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Etico di Gruppo e delle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono:

- verificare, di volta in volta, la provenienza, l'affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente "anomali", in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, l'originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell'ingegno e tutela del diritto d'autore;
- nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata, non procedere al relativo acquisto dandone segnalazione all'OdV;
- effettuare "controlli a campione" sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dal diritto d'autore, segnalando immediatamente all'OdV eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli;
- a fronte dell'acquisto di prodotti o servizi in qualsiasi modo interessati da un diritto d'autore farsi rilasciare dal fornitore una dichiarazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all'utilizzo di tali diritti impegnandosi a tenere indenne Thekom da qualsiasi danno derivante dall'eventuale falsità di tali dichiarazioni;
- garantire la formazione specifica del personale e dei collaboratori in materia di tutela del diritto d'autore e delle opere dell'ingegno, mirata a rendere consapevoli i Destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- conservare in luoghi non accessibili a tutti, i supporti originali di programmi, banche dati, *software* o, comunque, di prodotti tutelati dal diritto d'autore o di opere dell'ingegno in uso.

PARTE SPECIALE

“L”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
3. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
4. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le

informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

5. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

PARTE SPECIALE

“M”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri delitti in materia di immigrazione clandestina

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3.

Art. 12, comma 5, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio

dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Considerazioni specifiche

Con riferimento al reato di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. 286/1998, la condotta sanzionata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi, per qualsiasi motivo, di regolare e valido permesso di soggiorno, quando essi siano superiori a tre, minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Con riferimento al reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter*, D.lgs. 286/1998, la fattispecie prevede diverse condotte consistenti, alternativamente, nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità della Società, così come quella della persona fisica, sussiste solo laddove si verifichi una delle condizioni di cui alla lett. a) – e) del medesimo comma, vale a dire l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato abbia riguardato cinque o più persone; la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Al comma 3-*bis* e 3-*ter* sono previste circostanze aggravanti.

Con riferimento, infine, all'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. 286/1998, la condotta consiste nel favorire la permanenza di questi stranieri nel territorio dello Stato, purché tale condotta sia realizzata al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o, comunque, nell'ambito delle attività precedentemente elencate.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

L'attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale è:

- l'instaurazione, da parte della Società, di rapporti di lavoro, di qualsiasi tipo, con cittadini extracomunitari residenti all'estero.

Quanto ai protocolli di comportamento e alle regole speciali di condotta, la Società garantisce l'attuazione delle procedure e l'utilizzo esclusivo della modulistica eventualmente previste nella disciplina di riferimento e/o dalle autorità amministrative competenti, da intendersi integralmente richiamate come tempo per tempo vigenti.

Relativamente alla possibile commissione del reato di "caporalato" previsto dall'art. 603-*bis* c.p., sia pur nella sola ipotesi di cui al terzo comma, richiamata dall'art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001 (in relazione all'art. 22, comma 12-*bis*, lett. c), D.lgs. 286/1998), oltre al rispetto di leggi, regolamenti, circolari, contratti collettivi, etc. Thekom:

- vieta il ricorso a intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate dal Ministero del Lavoro, dalle quali si acquisisce evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, nonché dei diversi adempimenti previsti dalla legislazione vigente, con archiviazione della relativa documentazione (atti, verbali, contratti, ricevute, moduli, estratti conto, etc.) in formato elettronico e/o cartaceo.

PARTE SPECIALE

“N”

Reati Tributari

Art. 2 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*
- Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Considerazioni specifiche

Entrambi i delitti presuppongono condotte di falsità (ideologica o materiale) nelle dichiarazioni fiscali e si consumano con la sola presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, essendo irrilevanti tutti i comportamenti prodromici eventualmente tenuti dall'agente.

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico, sia pur eventuale, quanto alla presentazione della dichiarazione (annuale o infrannuale) e alle sottese condotte (utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, da un lato, operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate oppure ricorso a documenti falsi o a mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in

errore l'amministrazione finanziaria, dall'altro) nonché il dolo specifico di evadere l'imposta o conseguire indebiti rimborsi.

Entrambi i delitti, infine, non sono punibili ove i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Le differenze consistono, invece, nella particolare natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta ossia nel modo di documentare l'operazione ivi rappresentata cui corrisponde una diversa capacità della condotta e, pertanto, un'applicazione residuale della fattispecie meno grave per la quale si richiede, altresì, il superamento di soglie quantitative di evasione.

In particolare:

- l'art. 2, d.lgs. 74/2000:
 - può essere commesso anche da qualunque soggetto parte del rapporto d'imposta;
 - presuppone l'uso di *fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo sulla base delle vigenti norme tributarie* e l'indicazione di *elementi passivi fittizi*. Quanto all'*inesistenza oggettiva* o *soggettiva* dell'operazione: nel primo caso, l'operazione non è mai realmente effettuata in tutto o in parte ovvero è stata realizzata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati nella fattura o nei documenti equiparati oppure la fattura o gli altri documenti equiparati indicano corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; nel secondo caso, invece, la fattura o altri documenti equiparati riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
 - non presuppone l'accertamento dell'evasione né, tantomeno, il superamento di soglie quantitative, essendo sufficiente la mera rappresentazione di elementi attivi passivi fittizi espressi in cifra e tali da incidere sulla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero dell'imposta dovuta;
- l'art. 3, d.lgs. 74/2000:
 - può essere commesso solo da coloro che sono tenuti alle scritture contabili obbligatorie;
 - si caratterizza per una condotta bifasica che si articola in due segmenti: la presentazione della dichiarazione mendace e un'attività ingannatoria prodromica consistente, alternativamente, nel compimento di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate ovvero nel ricorso a documenti falsi (registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria) o a mezzi fraudolenti *ex ante* idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Per "*mezzi fraudolenti*" si intendono, a tal fine, sia le condotte artificiose attive che quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtà (sempre che non si tratti della mera violazione di obblighi di fatturazione e annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili o della sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali). Per *operazioni oggettivamente* o *soggettivamente simulate* si intendono, rispettivamente, operazioni apparenti (diverse da quelle che configurano mero abuso di diritto, in quanto prive di sostanza economica e tali da realizzare, pur nel rispetto formale della normativa, vantaggi fiscali indebiti) poste in essere con la volontà di realizzarle in tutto o in parte ovvero operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
 - è reato di danno in quanto presuppone che l'imposta evasa sia superiore ad euro trentamila e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero che l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

I delitti di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000 sono punibili a titolo di tentativo ove compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 4 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele (**ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Considerazioni specifiche

Il delitto in esame si pone quale norma residuale in quanto punisce tutte le ipotesi di falsità in dichiarazione non integranti le più gravi fattispecie di frode, a tutela del medesimo interesse dello Stato alla integrale e tempestiva percezione dei tributi.

La condotta consiste, pertanto, nella *immutatio veri* del contenuto dichiarativo ossia nella mera indicazione in una delle dichiarazioni annuali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (es. per sottofatturazione, mancata annotazione di ricavi) od elementi passivi inesistenti (es. costi non effettivamente sostenuti), senza alcuna connotazione ingannatoria sempre che:

- la divergenza tra importi dichiarati e importi effettivamente percepiti non sia il frutto della violazione della regola cronologica relativa all'esercizio di competenza o della non inerenza;
- non si tratti di condotte puramente elusive ovvero operazioni esistenti e volute ancorché prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti.

Si tratta di reato proprio in quanto può essere commesso unicamente da colui che, sulla base della normativa tributaria di riferimento (come tempo per tempo vigente), ha l'obbligo di presentare, in nome e per conto della Società, la dichiarazione annuale sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto.

Il reato è istantaneo e si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale..

Il dolo è specifico e consiste nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il delitto è punibile a titolo di tentativo ove compiuto anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 5 d.lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione (**ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*)

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Considerazioni specifiche

Trattasi di reato proprio in quanto può essere commesso solo da colui che, sulla base della normativa tributaria di riferimento (come tempo per tempo vigente), ha l'obbligo di presentare, in nome e per conto della Società (avente, nel territorio dello Stato italiano, la sede ovvero una stabile organizzazione intesa come luogo di gestione amministrativa, decisioni strategiche, industriali o finanziarie, programmazione degli atti necessari al raggiungimento del fine sociale, etc.), la dichiarazione sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto.

Il bene giuridico consiste nell'interesse dello Stato alla tempestiva e integrale percezione dei tributi. Il reato è di danno in quanto richiede, ai fini della punibilità, il superamento di soglie di evasione.

La condotta consiste nella omissione intesa come mancato compimento dell'azione dovuta (presentazione della dichiarazione alla scadenza del termine, incluso quello aggiuntivo, previsto dalla normativa di riferimento, come nel tempo vigente): le possibili modalità di realizzazione sono, pertanto, l'*omessa* dichiarazione e la *tardiva* dichiarazione.

Non rilevano, invece, ai fini della consumazione del reato, eventuali violazioni sulla forma o sulle modalità di presentazione della dichiarazione (es. mancata sottoscrizione, mancato utilizzo di modelli prescritti, etc.).

Il dolo è specifico e consiste nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 8 d.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nella fattispecie in questione, è il corretto esercizio della funzione pubblica di accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, in quanto strumentale alla reale ricostruzione della posizione reddituale del contribuente.

Si tratta, infatti, di reato di pericolo per il quale non è necessario che i documenti fiscali siano effettivamente utilizzati, essendo sufficiente la loro "emissione" o il loro "rilascio" con uscita dalla

sfera del reo e ingresso nella disponibilità di terzi: in particolare, la fattura si intende *emessa* all'atto della spedizione.

Si tratta, pertanto, di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né tantomeno che quest'ultimo lo utilizzi.

Il delitto è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, laddove l'operazione, pur effettivamente eseguita, risulti realizzata da soggetto diverso da quello indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante.

L'emissione, nello stesso periodo d'imposta, di una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti si considera, comunque, come un solo reato.

Quanto all'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico quanto alla condotta e all'inesistenza delle operazioni nonché il dolo specifico, sia pur non esclusivo, di favorire l'evasione fiscale di terzi.

Art. 10 d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse alla trasparenza fiscale che risulta violato ogniqualvolta le scritture contabili obbligatorie o i documenti di cui sia obbligatoria la conservazione non consentano la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari del contribuente.

Con riguardo alla condotta, essa non può esaurirsi in mere omissioni e può consistere, alternativamente, nella distruzione (istantanea) o nell'occultamento (permanente) delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico quanto alla condotta nonché quello il specifico di favorire l'evasione propria o di terzi delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10-quater d.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione *(*ove commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro)*

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato proprio che può essere commesso solo da chi, nell'inoltrare il modello F24 in nome e per conto della Società sulla base della normativa di riferimento (come nel tempo vigente), effettui compensazioni con crediti non spettanti (non previsti dalla normativa tributaria come nel tempo vigente) o inesistenti (es. inventato) siano essi afferenti alla medesima imposta (cd. compensazione *verticale*), siano essi concernenti crediti e debiti d'imposta di natura diversa (cd. compensazione *orizzontale*).

Il bene giuridico consiste nell'interesse dello Stato alla tempestiva e integrale percezione dei tributi.

Il reato si consuma quando, a seguito dell'invio dell'ultimo Modello F24 relativo all'anno d'imposta, si determini un mancato versamento dovuto da parte della Società, a titolo di imposte dirette o sul valore aggiunto.

Ai fini della punibilità, è richiesto che la somma non versata, a seguito dell'indebita compensazione, superi una soglia per ciascun periodo d'imposta.

Il dolo è generico.

Art. 11 d.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Considerazioni specifiche

La disposizione in esame mira ad evitare che il contribuente si sottragga al dovere di pagamento di imposte dirette o sul valore aggiunto o dei relativi accessori (interessi o sanzioni amministrative), creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario.

Si tratta, infatti, di reato di pericolo che presuppone, a seconda dei casi:

- il compimento di alienazioni simulate o altri fraudolenti (dovendosi intendere ogni comportamento che, pur formalmente lecito, risulti caratterizzato da una componente di artificio o di inganno nonché idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero) idonei a pregiudicare, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dalla preventiva attivazione di una procedura di riscossione coattiva;
- l'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Dal punto di vista soggettivo, oltre al dolo generico riferito alla condotta, si richiede il dolo specifico consistente: nel primo caso, nel fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta o dei relativi accessori; nel secondo caso, nel fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale di tributi o relativi accessori.

se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro,

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

- gestione delle risorse finanziarie;
- contabilizzazione delle fatture emesse;
- selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;
- gestione dei cicli di acquisto;
- gestione dei flussi di pagamento;
- acquisto e gestione di beni o servizi (es. consulenze, sponsorizzazioni);
- gestione rimborsi spese;
- gestione corrispondenza tra ordini effettuati e prestazioni ricevute;
- gestione e archiviazione della contabilità;
- predisposizione e inoltro delle dichiarazioni fiscali;
- liquidazione e versamento di tributi;
- costituzione di *trust* o fondi patrimoniali;
- operazioni societarie (scissioni, fusioni, costituzione di nuove società, conferimenti immobiliari);
- dimissioni societarie;
- previsione di costi, vendite e relativi incassi ("regolari" ossia nei tempi contrattualmente previsti, e "non regolari" ossia di debitori notoriamente in difficoltà);
- predisposizione e approvazione delle comunicazioni sociali;
- rapporti con agenzia o enti di accertamento/riscossione (es. interpellati, accessi, ispezioni, etc.).

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari, oltre al rispetto del Codice Etico di Gruppo e di quanto già indicato nel presente Modello (specie nella Parte Speciale "F" in tema di autoricciclaggio), devono attenersi a specifiche principi di comportamento:

- predisposizione e aggiornamento periodico dell'organigramma fiscale (recante, ad es., funzioni di formazione, trattazione, registrazione, inoltro, documentazione e archiviazione di dati contabili rilevanti ai fini degli adempimenti tributari di competenza della Società);
- qualifica dei fornitori (con acquisizione e puntuale e tempestivo aggiornamento nel tempo di informazioni anagrafiche, bancarie e reputazionali);
- segregazione delle funzioni (ad es. tra chi richiede la fornitura, chi controlla l'esecuzione della prestazione, chi verifica la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto fatturato, chi autorizza pagamento e chi lo dispone);
- tracciabilità dei processi;
- tracciabilità delle registrazioni e delle cancellazioni in contabilità;
- procedimentalizzazione delle attività;
- condivisione collegiale dei processi decisionali relativi agli adempimenti tributari applicabili alla Società;
- programmazione preventiva e periodica dei *budget* (es. per sponsorizzazioni);
- sicurezza informatica per le dichiarazioni fiscali e per i documenti contabili (es. mediante adozione di un sistema di archiviazione della documentazione che garantisce l'impossibilità di modifica/distruzione dei documenti e dati conservati nonché l'accesso agli stessi solo agli autorizzati);
- archiviazioni cartacee e telematica;

- attestazioni, da parte della funzione competente, della veridicità, completezza e coerenza di dati rilevanti per la formazione delle dichiarazioni fiscali di competenza della Società;
- monitoraggio e controllo del calcolo delle imposte e delle dichiarazioni fiscali;
- flussi informativi speciali all'OdV su operazioni rilevanti ai fini della configurazione di ipotesi di "reati tributari" (es. su accertamenti fiscali, procedure di interpello all'amministrazione, operazioni di *transfert pricing*, applicazione di regimi di favore o anche l'eventuale estensione delle segnalazioni al consulente fiscale esterno di cui la società si avvalga);
- periodico coordinamento mediante scambi informativi o convocazioni di riunioni *ad hoc* tra OdV, e Funzioni aziendali competenti in ordine alla trattazione di aspetti con potenziale impatto in termini di configurabilità dei rischi fiscali;
- attivazione - in caso di contestazioni tributarie da parte delle competenti autorità (es. Agenzia delle Entrate) o, comunque, a seguito di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali - di verifiche e controlli circa la fondatezza/infondatezza dei rilievi ed eventuali ruoli, competenze e responsabilità aziendali coinvolte, al fine di adottare eventuali misure correttive (es. procedure fiscali per emendare dichiarazioni ed altri documenti, pagamento del debito mediante procedure di ravvedimento operoso).

Nello specifico:

A) per quanto riguarda la **gestione dei rimborsi spese** (a dipendenti, collaboratori o terzi):

- chi chiede il rimborso deve documentare in maniera formale, dettagliata e circostanziata la spesa sostenuta specificandone causale e allegando la relativa documentazione;
- il pagamento è condizionato al controllo, da parte di altri, della corrispondenza tra l'ammontare del rimborso richiesto e le spese effettivamente sostenute e documentate;
- i casi di rimborso forfettario, inoltre, sono limitati, predeterminati sulla base di regole oggettive e, comunque, regolati da specifiche disposizioni aziendali.

B) per quanto riguarda la **gestione/conservazione della contabilità o di altri documenti a fini fiscali**:

- si approntano difese fisiche e/o informatiche idonee a impedire eventuali atti di distrazione o occultamento;
- chi gestisce la contabilità è diverso da chi predispone e/o sottoscrive e/o invia le dichiarazioni tributarie per conto della Società;
- si adottano misure fisiche e/o informatiche tali da tracciare il momento e l'autore di ogni modifica/integrazione delle scritture contabili o di altri documenti rilevanti a fini fiscali;

C) per quanto riguarda la **costituzione di trust o fondi patrimoniali ovvero la gestione di altre operazioni societarie (scissioni, fusioni, costituzione di nuove società, conferimenti immobiliari)**:

- è garantita la collegialità dei relativi processi decisionali;
- si assicura lo svolgimento preliminare e la tracciabilità di una verifica sull'indice di liquidità della Società in prossimità del compimento dell'operazione;

D) per quanto riguarda la **gestione delle fatture (attive e passive)**, si attuano, in particolare, le seguenti regole di condotta:

- l'emissione di fatture attive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente operazione nei confronti del soggetto ivi indicato con le seguenti modalità:

- l'emissione di fatture passive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente fornitura di beni o servizi nei confronti della Società;
- l'archiviazione della documentazione fiscale (fatture attive e passive, schede contabili, libri giornale, libri IVA, etc.) avviene sia su supporto cartaceo sia su *server* aziendale e con conservazione elettronica per quanto riguarda le fatture attive e passive inviate e ricevute attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate;
- la verifica sulla puntuale esecuzione di versamenti alle scadenze stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e sul riscontro in contabilità delle fatture attive e passive utilizzate in dichiarazione vengono assicurate secondo la seguente procedura:
 - a) si provvede alla liquidazione dell'IVA e ai versamenti delle imposte sul reddito mediante l'utilizzo di un apposito programma di contabilità generale che, sulla base delle registrazioni precedentemente effettuate, sviluppa le voci da inserire nelle dichiarazioni e le elabora fino all'emissione del Modello F24, previo calcolo delle ritenute e verifica dei crediti in compensazione;
 - b) si procede al pagamento mediante Modello F24, previa verifica di merito sulla correttezza dei calcoli effettuati;
 - c) a garanzia della tracciabilità dei flussi in entrata e in uscita, possono operare sui conti correnti della Società esclusivamente personale appositamente incaricato nei limiti e alle condizioni previste in apposito atto di delega/procura;
 - d) in ogni caso, nei confronti del soggetto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001 il quale risulti imputato di un qualsiasi delitto non colposo, anche non previsto dallo stesso d.lgs. 231/2001, dal quale sia comunque derivato, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità viene immediatamente sospeso l'eventuale potere di operare su conti correnti intestati alla Società o ad essa riconducibili, di effettuare investimenti o attività finanziarie o qualunque altra attività postuli l'impiego di disponibilità nell'interesse o vantaggio di Thekom.

La Società assicura, a tal fine, l'implementazione dei seguenti sistemi di controllo:

a) controlli generali che afferiscono agli aspetti dell'organizzazione aziendale nel suo complesso, quali, tra gli altri, l'adozione degli standard comportamentali e delle regole di condotta di cui sopra nonché la promozione di iniziative di formazione specifica rivolti al personale interessato;

b) controlli specifici posti a presidio di ciascuna attività a rischio individuata (i.e., specifiche procedure o disposizioni aziendali volte a regolamentare l'attività/processo sensibile; assegnazione di ruoli e responsabilità ovvero di specifici poteri di firma per lo svolgimento dell'attività esaminata, etc.). I controlli specifici si articolano su tre livelli:

1) controllo di I° livello, volto alla verifica dell'adeguatezza e dell'effettività dei presidi aziendali posti a governo del rischio fiscale (in capo al *process owner* e/o agli amministratori);

2) controllo di II° livello, diretto alla valutazione dell'efficacia e dell'effettività dei controlli di I° livello e assumere eventuali iniziative disciplinari (in capo all'AU e/o all'OdV);

3) controllo di III° livello, diretto a valutare periodicamente l'adeguatezza del sistema complessivo di prevenzione di cui alla presente Parte Speciale, anche in rapporto con quanto previsto in altre Parti Speciali del presente Modello, in termini di previsione astratta, effettivo funzionamento e necessità di aggiornamento.